

**QUESITI E RISPOSTE RIGUARDO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. M), DEL D.LGS. N. 115/2008. CUP D69E12000830009 – CIG 6525432CD3**

**Risposta ai quesiti del 03/02/2016**

**DOMANDA 1**

Al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del bando alla lett. b) si richiede: "*possedere un fatturato per servizi energetici/di efficientamento energetico così come definiti dall'art. 2, lett. 7), della direttiva 2012/27/CEE, espletati nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo complessivo nelle tre annualità almeno pari a Euro 4.800.000 IVA esclusa*"

Per tale requisito possiamo prendere in considerazione tutto ciò che rientra nello scopo certificativo ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014 (Erogazione di servizi energetici integrati), per cui la ns società è certificata, e precisamente gli importi scaturenti dalle attività esercitate:

- Lavori iniziali di ammodernamento tecnologico, messa in sicurezza e adeguamento normativo;
- Gestione integrata dei servizi di pubblica illuminazione;
- Gestione TEE (Titoli Efficienza Energetici) rilasciati a seguito delle predette attività.

**RISPOSTA 1**

In riferimento al punto III.2.2) lett. b) del Bando di Gara potrà essere menzionato il fatturato derivante da contratti per servizi energetici, definiti dalla Direttiva 2012/27/CEE come: "*la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili.*" A livello generale, e salva la verifica da parte del concorrente della concreta aderenza del fatturato in esame con la definizione sopra menzionata, le attività di gestione integrata dei servizi di pubblica illuminazione, di effettuazioni di attività di efficientamento energetico e di ottenimento e commercializzazione dei Titoli di Efficienza Energetica – quest'ultima attività collegata all'effettuazione dei relativi interventi sugli impianti – possono considerarsi comprese nella definizione di "servizi energetici" richiesta dal requisito in questione.

A tal fine è in ogni caso irrilevante la qualificazione del soggetto concorrente ai sensi della normativa UNI CEI 11352:2014.

**DOMANDA 2**

Al punto III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa del bando si richiede alla lettera a) "*aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione analoghi a quelli del presente bando, per soggetti pubblici o privati, per un numero di punti luce complessivo almeno pari a 10.000 e per un importo almeno pari a Euro 2.400.000 al netto dell'IVA*";

- L'importo richiesto è da considerarsi cumulativo nel triennio di competenza così come i punti luce?

**RISPOSTA 2**

Si conferma che l'importo e il numero di punti luce menzionato al punto III.2.3) lett. a) del Bando di Gara deve considerarsi come soglia cumulativa richiesta in relazione al periodo di riferimento.

**DOMANDA 3**

Al punto 5) SOPRALLUOGHI del disciplinare di gara, si fa riferimento al cronoprogramma fissato dall'Amministrazione Aggiudicatrice, al fine di effettuare i sopralluoghi nei rispettivi comuni

Si chiede se ci sarà un aggiornamento del predetto cronoprogramma, considerato che ad oggi per alcuni comuni (Campo di Giove, Cansano, Capristello, Goriano Sicoli, Introdacqua, Magliano Dè Marsi, Navelli, Roccacasale) sono già scadute sia la data del sopralluogo che la data di recupero

**RISPOSTA 3**

In merito alla richiesta di fissare una ulteriore data di recupero per lo svolgimento dei sopralluoghi presso i Comuni, questo Ente adotterà apposito provvedimento che verrà pubblicato sul sito Provincia di Chieti <http://www.provincia.chieti.it/bandidigara>